



COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA Provincia della Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 9 Data 31-05-2023	OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI E MISURE AGEVOLATIVE. ANNO 2023
-------------------------	--

L'anno DUEMILAVENTITRE , il giorno TRENTUNO del mese di MAGGIO nella Sala Polivalente "Piero Pozzoli" - Opificio Calibratura Ex Ceramica Vaccari - Via Vaccari a Ponzano Magra, si è svolto il Consiglio Comunale convocato alle ore 14:30 .

Alla Prima CONVOCAZIONE in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, sono presenti e risultano all'appello nominale alle ore 14:59:

CONSIGLIERI	Presenti / Assenti	CONSIGLIERI	Presenti / Assenti
SISTI PAOLA	P	GIANNARELLI GIONNI	P
ALBERGHI JACOPO	A	MENCONI NICCOLO'	P
AIESI ELEONORA	P	MONDINI LUCIANO	P
BATTISTINI CHIARA	A	PARISI ROBERTA	P
BATTISTINI EVA	P	RATTI SILVIO MORENO	P
BERTOLLA MARZIA	P	RUFFINI PAOLO	P
CUCCHI EMANUELE	P		

Presenti n. 11

Assenti. n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la Signora SISTI PAOLA nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA DEL RY MARINA.

La seduta è Pubblica

Al momento della trattazione del presente argomento i Consiglieri presenti sono riportati all'interno dell'atto.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

*Alle ore 15:05 entra in aula il Consigliere Alberghi Jacopo. I Consiglieri presenti in aula sono pertanto 12.
Alle ore 15:10 entra in aula il Consigliere Battistini Chiara. I Consiglieri presenti in aula sono pertanto 13.*

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 per come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213:

- I Dirigenti responsabili dei servizi interessati – Dr. BRUSCHI Antonio, Arch. Federico RICCO – hanno espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Dirigente responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Antonio BRUSCHI, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 42;

Visto il Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 e il D.U.P. 2022-2023-2024, approvati con deliberazione C.C. n. 25 del 31.05.2022;

Visto il P.E.G. 2022-2024, approvato con deliberazione G.C. n. 125 del 14.06.2022, successivamente variato con deliberazione G.C. n. 261 del 30.11.2022;

Richiamato il D.M. Interno del 19.04.2023 che ha rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 31.05.2023 e dato atto che, pertanto, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. vo 267/2000 e del punto 8 dell'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. vo 118/2011;

Vista la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, legge di bilancio 2023;

Visto il Decreto Milleproroghe 228/2021, Art. 3, comma 5- quinquies, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che stabilisce "A decorrere dall'anno 2022, i comuni in deroga all'art 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";

Considerato che:

- l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 e ss.mm.ii. ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dalla Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);
- il successivo comma 641, stabilisce che "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani";
- il comma 651 tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ivi compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- Le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- Preso atto che il co. 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni che disciplinavano i tributi IMU e TASI, quali componenti della IUC, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista dai co. 641 e ss. della sopracitata Legge;

Richiamato il vigente REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI – TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 31/05/2023;

Dato atto che:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, stabilisce che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", siano assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati", precisando che tali funzioni siano attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";
- la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all'Autorità la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga";
- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l'ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il primo periodo regolatorio "2018-2021";
- con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;
- con determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- con deliberazione n. 459/2021 "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)", sono stati ridefiniti alcuni aspetti sulla valorizzazione dei parametri;
- con deliberazione n. 15/2022: "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Rilevato che, all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente (ETC) come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Rilevato che, ai sensi di quanto disposto da ARERA, gli enti territorialmente competenti validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore e li integrano o modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

Visto che l'articolo 3-bis del Decreto-Legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]";

Dato atto che il Comune di Santo Stefano di Magra è ricompreso nel territorio dove è presente l'Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti identificata, in base all'art.15 legge regionale n.1/2014 modificata da legge regionale n.12/2015, nella Regione Liguria, che opera attraverso un Comitato d'Ambito;

Vista la Deliberazione N. 12 del 17/02/2020 del Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti, che assegna alle Province le funzioni connesse alla organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani, prevedendo che gli stessi enti siano da individuarsi a regime, quindi a valere dal 01.01.2021, come legittimati alla validazione dei Piani finanziari delle gestioni relative al servizio rifiuti nell'ambito della procedura definita dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Considerato che il servizio di gestione integrata dei rifiuti viene attuato in parte dal gestore ACAM Ambiente S.p.A. - Gruppo IREN e in parte direttamente dal Comune;

Preso atto che ARERA, con la Delib. 363/2021/R/rif ha previsto, con decorrenza dal 2022, la redazione del PEF su base pluriennale (2022-2025), con previsione di un aggiornamento a cadenza biennale (quindi 2024) e una eventuale revisione infra-periodo (quindi nel 2023 e/o nel 2025) al verificarsi di condizioni specifiche;

Riscontrata la oggettiva non risultanza, per il ns. ente, delle predette condizioni specifiche (rinvenibili soprattutto in eventi straordinari, maggiori costi imprevedibili, rilevanti modifiche del servizio, ecc.), e riscontrato che anche il gestore del servizio ACAM Ambiente (IREN) con nota Prot. 3100 del 3.3.2023, ha comunicato di avvalersi, per il 2023, di quanto determinato dalla Provincia della Spezia con Determinazione del Settore ATO Rifiuti n. 523 del 30.05.2022, ovvero con il piano finanziario 2022-2025 approvato dal Comune di Santo Stefano di Magra con delibera C.C. n. 24 del 31.05.2022;

Dato atto che, pertanto, le tariffe TARI 2023 sono definite sulla base dei valori del piano finanziario approvato lo scorso anno per l'esercizio 2023 con la citata deliberazione, e tali valori sono conseguentemente inseriti nel bilancio di previsione 2023-2025;

Considerato, quindi, che in sintesi:

- il Piano finanziario, già validato e adottato con deliberazione C.C. n. 24/2022, costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe anno 2023;
- per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell'onere del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all'effettiva produzione di rifiuti di ciascuna categoria di utenti e – in prospettiva ed in connessione con l'evoluzione tecnologica dell'industria della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti – di ciascun singolo utente;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni non rinvenibili nel corrente anno;
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;
- ulteriori elementi per la definizione della articolazione tariffaria, in applicazione della normativa richiamata e in continuità con i passati esercizi, sono:
 - la ripartizione del costo della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti, tra parte variabile e parte fissa così come desumibili dal piano finanziario;
 - la ulteriore ripartizione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali ed assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica;
- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria, anche in ragione delle quantità di rifiuti conferiti e alle peculiarità socioeconomiche del Comune;

Tenuto motivatamente conto di quanto disposto nelle riportate deliberazioni di dover procedere alla approvazione delle tariffe TARI 2023 scaturenti dal piano finanziario approvato, sulla base dei principi sopra descritti, che si sostanziano nei seguenti schemi e prospetti:

Valore del PEF MTR TARI 2023 validato nel 2022	2.153.441,00
Detrazioni ex ARERA 1.4 Det. 2/DRIF/2021	-5.187,00
Attività esterne al ciclo integrato rifiuti	280.000,00
TOTALE ANNO 2023 (arrotondato)	2.428.254,00
Totale TARI anno 2023 prevista, inclusa add.le prov.le 5%	2.549.667,00

A. COSTI DEL SERVIZIO

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 1.335.624,65	% costi fissi utenze domestiche	<u>55,00%</u>	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 55,00\%$	€ 688.400,38
		% costi variabili utenze domestiche	<u>55,00%</u>	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 55,00\%$	€ 647.224,27
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 1.092.783,80	% costi fissi utenze non domestiche	<u>45,00%</u>	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 45,00\%$	€ 563.236,67
		% costi variabili utenze non domestiche	<u>45,00%</u>	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 45,00\%$	€ 529.547,13
						€ 2.428.408,45

B. RIPARTIZIONE COSTI UTENZE DOMESTICHE / UTENZE NON DOMESTICHE

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 1.335.624,65	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ <u>688.400,38</u>
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ <u>647.224,27</u>
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 1.092.783,80	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ <u>563.236,67</u>
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ <u>529.547,13</u>

		<i>utenze non domestiche</i>	
	€ 2.428.408,45		€ 2.428.408,45

Ritenuto, altresì e in analogia col passato esercizio, di dover provvedere anche in merito all'introduzione di un sistema di agevolazioni-riduzioni in tema di TARI;

Richiamato il D.L n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"* ed in particolare l'art. 6, il quale stabiliva espressamente che: *"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche."*

Precisato che:

- le risorse di detto fondo attribuite, per l'anno 2021, al Comune di Santo Stefano di Magra a titolo di "Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 DL n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)", ammontavano ad € 129.016,00;
- La fondazione IFEL aveva precisato, con nota in data 16.06.2021, la possibilità di estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" (previsto nel citato art. 6) a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;
- Da tale cifra, nel 2022, residuava un volume non utilizzato pari ad € 107.913,00, evidenziato nell'apposita certificazione 2022 trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, vincolato nel risultato di amministrazione e successivamente applicato al bilancio di previsione;
- Dai dati in possesso ai competenti uffici e conseguenti calcoli condotti ai fini della certificazione della nuova certificazione Fondi Covid 2022, comprensiva, da quest'anno, anche del Fondo Funzioni Fondamentali, in via di perfezionamento e da trasmettere entro il mese di maggio 2023, da tale somma relativa al 2022 residuano € 47.012,50;
- detta quota non può più essere utilizzata nel corrente esercizio e deve essere restituita allo Stato nel 2023, applicando l'avanzo vincolato 2022 in competenza 2023, ai sensi dell'art. 6, c. 5, del citato DL n. 73/2021;

Ritenuto, in definitiva, di dover provvedere alla definizione operativa delle agevolazioni ed esenzioni TARI per l'anno 2023, secondo quanto previsto dal citato Regolamento, secondo quanto di seguito specificato:

- Esenzione totale del tributo utenze domestiche: assegnata attraverso bando pubblico, per singoli e nuclei con ISEE inferiore a Euro 6.524,97 e che non fruiscono di altre entrate esenti IRPEF eccetto l'indennità di accompagnamento. I requisiti di accesso all'esenzione, comunque individuati nel bando, potranno prevedere anche criteri di accesso per coloro che, pur avendo ISEE superiore al limite fissato, si siano trovati, nell'anno in corso, in situazioni di disoccupazione o iscrizione in liste di mobilità tali da richiedere il calcolo dell'ISEE Corrente; la Giunta Comunale potrà rideterminare il limite di cui al presente punto in caso di modifiche attuative sovraordinate per la determinazione dell'ISEE;
- Agevolazione del 20% del tributo utenze domestiche: assegnata attraverso bando pubblico in analogia a quanto indicato nel comma precedente, per singoli e nuclei con ISEE uguale od inferiore ad Euro 9.500,00; la Giunta Comunale potrà rideterminare il limite di cui al presente punto in caso di modifiche attuative sovraordinate per la determinazione dell'ISEE;
- Agevolazione del 50% del tributo per le attività commerciali ed artigianali presenti nei Centri Storici, secondo la perimetrazione di cui alla deliberazione C.C. n. 3 del 15/03/2007;

- Agevolazione del 20% per attività commerciali ed artigianali che, in caso di installazione di slot-machines o apparecchi simili, aderiscano ad un protocollo d'intesa con il Comune volto all'eliminazione di tale attività;
- Agevolazione del 5% del tributo per le grandi attività commerciali che aderiscano ad un protocollo d'intesa con il Comune finalizzato alla regolamentazione degli orari di apertura/chiusura degli esercizi stessi nei giorni di festività a suo tempo concordati con le Organizzazioni sindacali di categoria;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento TARI, a copertura delle agevolazioni ed esenzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio risorse proprie e diverse dal provento del tributo di competenza per un importo di € 49.000,00, con imputazione alla Missione Cod. 14.02-1.10.99.99.999, Capp. 1859 e 1860;
- agevolazione TARI 2023 ex emergenza COVID-19, finanziata con risorse di bilancio, per un importo complessivo di € 15.000,00, fruibile dalle utenze domestiche in particolari situazioni di disagio economico e come di seguito strutturata:
 - ✓ che presentino apposita istanza su modello reso disponibile dal Comune da cui risulti un abbattimento del reddito 2022 di almeno il 30% rispetto al reddito 2019, dimostrabile dai modelli di dichiarazione dei redditi;
 - ✓ l'istanza di cui al punto precedente dovrà essere presentata entro il 31.12.2023 al Protocollo dell'ente;
 - ✓ la riduzione riguarderà sia la parte fissa che variabile della tariffa relativa al 2023 per una percentuale inizialmente quantificata nel 30%;
 - ✓ qualora dall'applicazione dei suddetti principi risultasse una economia rispetto alle somme stanziata a titolo di agevolazione TARI 2023 per le utenze domestiche di cui al presente punto, detta economia potrà essere redistribuita tra tutti i soggetti beneficiari di cui al punto a);
 - ✓ tale redistribuzione dovrà essere attuata individuando una ulteriore percentuale di sconto, tale da consentire la massima approssimazione al pieno utilizzo delle somme stanziata;
- a copertura della predetta agevolazione per emergenza COVID-19 utenze domestiche, sono previste le seguenti risorse:
 - ✓ € 15.000,00 a valere sulle risorse destinate all'emarginazione sociale, con imputazione nel Bilancio di Previsione 2023 alla Missione Cod. 12.05-1.04.02.02.999, Cap. 1882.

Preso atto, infine, che, a decorrere dal 02.01.2023:

- il Comune ha affidato in concessione a Spezia Risorse S.p.A., la partecipata comunale interamente pubblica con socio di maggioranza Comune della Spezia, la gestione dei tributi dell'ente, giusta delibera C.C. n. 42 del 5.8.2022;
- Spezia Risorse S.p.A., pertanto, gestirà tutte le fasi tributarie ed extratributarie del tributo come individuate con la citata delibera consiliare n. 42/2022, giusta contratto di servizio approvato in schema dalla Giunta Comunale con delibera G.C. n. 271 del 07.12.2022 e definitivamente stipulato il 29.12.2022;
- Il Funzionario responsabile del tributo viene, conseguentemente, individuato nel Dott. Alessandro MERCIARI della società in house Spezia Risorse S.p.A.;

Visto il parere favorevole reso in merito dall'Organo di Revisione Contabile;

Con n. 9 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Aiesi Eleonora, Cucchi Emanuele, Mondini Luciano, Ratti Silvio Moreno), n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 13 membri del Consiglio votanti su 13 presenti,

DELIBERA

- 1) Di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa e in allegato, a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di dare atto che il Piano Economico Finanziario PEF TARI pluriennale 2022-2025, validato dall'Ente Territoriale Competente - Provincia della Spezia e approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 24 del 31.05.2022, costituisce documento fondante le tariffe rifiuti dell'anno di riferimento di cui ai punti successivi;
- 3) Di stabilire e approvare, in merito alla TA.RI. (Tassa Rifiuti) anno 2023 le misure agevolative di cui in premessa;

- 4) Di approvare, conseguentemente, le tariffe TARI per l'anno 2023 e relativa nota metodologica, scaturenti dal Piano Finanziario di cui al punto 2) e sulla base di quanto espresso in premessa, come da Allegato A alla presente deliberazione;
- 5) Di stabilire, in analogia con l'esercizio passato e tenuto anche conto della particolare condizione socio economica del paese, che la riscossione del tributo avvenga sulla base di quanto sopra riportato, fissando le scadenze delle rate di pagamento nei mesi di luglio 2023, settembre 2023, novembre 2023, gennaio 2024;
- 6) Di attribuire valore regolamentare al disposto di cui al punto 3) della presente deliberazione in materia di TA.RI.;
- 7) Di mandare ai competenti uffici comunali per le incombenze conseguenti l'adozione della presente deliberazione;
- 8) Di delegare il Responsabile dei Servizi Finanziari a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Inoltre, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Aiesi Eleonora, Cucchi Emanuele, Mondini Luciano, Ratti Silvio Moreno), n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 13 membri del Consiglio votanti su 13 presenti,

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 267/2000.

La presente discussione è registrata integralmente su supporto informatico di archiviazione conservato agli atti ed in rete ai sensi dell'art.51 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (CC.52/2020).

Firmato:

Il Presidente SISTI PAOLA
Il Segretario Comunale DR.SSA DEL RY MARINA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato DR.SSA DEL RY MARINA

I sottoscritti, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A N O

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata il giorno 09-06-2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il Messo Comunale

Firmato FABIO CARDELLI

Il Segretario Comunale

Firmato DR.SSA DEL RY MARINA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 31-05-2023, perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000).

Il Segretario Comunale

Firmato DR.SSA DEL RY MARINA

Comune di Santo Stefano di Magra

ALLEGATO A- PIANO TARIFFARIO – ANNO 2023

Premessa

In questa relazione vengono descritte le procedure e le metodologie di calcolo utilizzate ai fini della definizione del Piano Tariffario.

In particolare, sono esplicitati i presupposti e le scelte che hanno portato all'individuazione dei dati tecnici per il calcolo della tariffa.

Presupposti generali e note metodologiche:

Ai fini della elaborazione della presente simulazione del piano tariffario TARI 2023 del Comune di Santo Stefano di Magra sono state seguite le disposizioni legislative contenute:

nella legge 27/12/2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014, istitutiva della TARI), articolo 1 commi 651, 652, 653, 654, 654 bis e 655;

nel d.p.r. 27/04/1998, n. 158, a oggetto: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.";

nella delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, 03/08/2021 n. 363/2021/R/rif, di Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

nella determina di ARERA, 04/11/2021 n. 2/2021 DRIF, di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina contenuta nel MTR-2.

Con la sopra citata delibera, ARERA conferma l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla delibera 443/2019/R/rif, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi del servizio di igiene urbana, al fine di rendere omogenea la determinazione dei costi su cui si basa il calcolo delle tariffe TARI a livello nazionale.

La delibera disciplina le procedure di approvazione delle tariffe per un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata, prevede un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie e una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario, e in particolare al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

Dopo aver quantificato con tale metodo (MTR-2) la determinazione delle entrate relative alle componenti di costo variabile e di costo fisso, si opera in continuità con la normativa previgente, continuando ad utilizzare il metodo normalizzato definito con d.p.r. 27/04/1999, n. 158, per la determinazione delle tariffe, a cominciare dalla definizione di alcuni parametri:

suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche;

determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.p.r. 27/04/1999, n.158;

I valori economici sono quelli contenuti nel piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) per il periodo 2022-2025, redatto avendo come riferimento, per l'anno 2023, i valori a consuntivo per l'annualità a-2, aggiornati in base alla media dell'indice mensile ISTAT, come indicato al punto 7.2 del MTR-2.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 655, della legge 27/12/2013, n. 147, le superfici delle scuole pubbliche statali, di qualsiasi ordine e grado, sono state escluse dal computo delle superfici totali, in virtù di quanto disposto dall' art. 33 bis del d.l. 31/12/2007, n. 248, convertito nella legge 28/02/2008, n. 31, ed il relativo contributo dello Stato è stato sottratto dai costi da coprire mediante tariffa.

In base alla normativa vigente il corrispettivo dovuto dall'utente è determinato applicando la metodologia di cui al D.P.R. 158/99 (Tariffa normalizzata) che prevede:

- La suddivisione delle utenze tra domestiche e non domestiche;
- La classificazione delle utenze domestiche in base al numero di componenti in sei categorie (da 1 a componente a ≥ 6 componenti)
- La classificazione in delle utenze non domestiche nelle categorie previste per i comuni con un numero di abitanti superiore a 5000.

Successivamente a queste riclassificazioni si procede alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche in base alle relazioni di seguito riportate.

La relazione riporta sinteticamente:

1. Classificazione delle utenze domestiche e non domestiche
2. Assegnazione dei costi di parte fissa e di parte variabile - criteri di ripartizione
3. Determinazione delle tariffe
4. Ulteriori informazioni

Utenze Domestiche

VALUTAZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il valore della parte fissa della tariffa per tale tipologia di utenze risulta determinata sulla base delle indicazioni riportate al punto 4.1 dell'Allegato 1 del DPR 158/99. Tale valore è calcolato effettuando il seguente prodotto:

$$\mathbf{TFd(n, S) = Quf \times S \times Ka(n)}$$

Dove:

- **TFd (n, S)** rappresenta, appunto, la quota fissa della tariffa per una utenza domestica con **n** componenti appartenenti al nucleo familiare ed una superficie occupata pari ad **S**.
- **Quf = Ctuf / $\sum_a S_{tot}(n) \times Ka(n)$** rappresenta la Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (Ctuf) e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime ($S_{tot}(n)$), corretta per un coefficiente di adattamento ($Ka(n)$) che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

VALUTAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il valore della parte variabile della tariffa per tale tipologia di utenze risulta determinata sulla base delle indicazioni riportate al punto 4.2 dell'Allegato 1 del DPR 158/99. Tale valore è calcolato attraverso la formula seguente:

$$\mathbf{TVd = Quv \times Kb(n) \times Cu}$$

Dove:

- **TVd** rappresenta la quota variabile della tariffa per una utenza domestica avente un nucleo familiare di **n** componenti
- **Quv = Qtot / $\sum_n N(n) \times Kb(n)$** rappresenta la quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale dei rifiuti prodotta dalle utenze domestiche (Qtot) e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività $Kb(n)$
- **Cu** rappresenta, invece, il costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

Effettuando una semplificazione matematica della formula rappresentativa della parte variabile della tariffa relativa a dette utenze domestiche si ottiene:

$$\mathbf{TVd = (Qtot / \sum_n N(n) \times Kb(n)) \times Kb(n) \times Cu = (Kb(n) / \sum_n N(n) \times Kb(n)) \times \text{Costo variabile per Utenze Domestiche}}$$

Utenze non Domestiche

CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Il valore della parte fissa della tariffa per tale tipologia di utenze risulta determinata sulla base delle indicazioni riportate al punto 4.3 dell'Allegato 1 del DPR 158/99. Tale valore è calcolato attraverso la formula seguente:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \times S_{ap}(ap) \times Kc(ap)$$

Dove:

- ❑ $TFnd(ap, S_{ap})$ rappresenta la quota fissa della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva **ap** ed occupante una superficie S_{ap}
- ❑ S_{ap} rappresenta la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva
- ❑ $Q_{apf} = C_{tapf} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \times Kc(ap)$ rappresenta la quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche (C_{tapf}) e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime ($S_{tot}(ap)$), corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Il valore della parte variabile della tariffa per tale tipologia di utenze risulta determinata sulla base delle indicazioni riportate al punto 4.4 dell'Allegato 1 del DPR 158/99. Tale valore è calcolato attraverso la formula seguente:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = C_u \times S_{ap}(ap) \times Kd(ap)$$

Dove:

- ❑ $TVnd(ap, S_{ap})$ rappresenta la quota variabile della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva **ap** ed una superficie pari a S_{ap} .
- ❑ C_u rappresenta il costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti prodotte dalle stesse.
- ❑ S_{ap} rappresenta la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.
- ❑ $Kd(ap)$ rappresenta, invece, il coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq all'anno che tiene conto della quantità di rifiuto connessa alla tipologia di attività presa in considerazione.

Il presente documento ha lo scopo di illustrare il piano tariffario adottato dalla Comune di Santo Stefano di Magra, in ottemperanza delle disposizioni sopradette; a tal proposito è opportuno specificare che:

- il piano tariffario è stato elaborato sulla base dei costi indicati nel piano finanziario redatto in base alle disposizioni della delibera 363/2021/Rif emanata da ARERA e validato da un soggetto terzo di cui si riportano gli elementi salienti per la determinazione delle tariffe;

- con l'applicazione della metodologia ARERA i costi risultanti dal PEF evidenziano una variazione della percentuale di incidenza dei costi fissi e costi variabili sul totale dei costi;
- Il Comune di Santo Stefano di Magra per l'anno 2023 registra una diminuzione delle superfici impositive ai fini della TARI, dovute all'aggiornamento della banca dati tributaria/aggiornamento delle planimetrie/dichiarazioni di cessazioni per le UD/UND.

Le precisazioni di cui sopra sono necessarie ai fini della valutazione ed esplicazione delle dinamiche che regolano e determinano le fasi dell'elaborazione e la successiva determinazione delle tariffe, così come riportate nelle tabelle seguenti e la ripartizione dei costi del Piano Finanziario in PF e PV, ai fini della tariffa, è stata effettuata secondo quanto previsto nel d.p.r. 158/99 e nel MTR-2.

I costi si intendono al netto del tributo provinciale (5%).

- COSTI DEL SERVIZIO E RIPARTIZIONE*
- RIPARTIZIONE COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE*
- COEFFICIENTI E TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE*
- COEFFICIENTI E TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE*
- QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE TARIFFE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE*

A. COSTI DEL SERVIZIO

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	% costi fissi utenze domestiche	55,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 55,00\%$	€ 688.400,38
	€ 1.335.624,65	% costi variabili utenze domestiche	55,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 55,00\%$	€ 647.224,27
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	% costi fissi utenze non domestiche	45,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 45,00\%$	€ 563.236,67
	€ 1.092.783,80	% costi variabili utenze non domestiche	45,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 45,00\%$	€ 529.547,13

B. RIPARTIZIONE COSTI UTENZE DOMESTICHE / UTENZE NON DOMESTICHE

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 1.335.624,65	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 688.400,38
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 647.224,27

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 1.092.783,80	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 563.236,67
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 529.547,13

La suddivisione dei costi tra UD e UND è effettuata utilizzando come base di partenza il criterio della produzione teorica di rifiuti delle UND e operata servendosi della rilevazione prodotta dal gestore e riportata nella relazione di accompagnamento al PEF. In questo modo è stato determinato, per ciascuna categoria di utenza, sulla base delle superfici rilevate, il quantitativo teorico di rifiuti prodotti.

Il quantitativo teorico complessivo è stato rapportato al quantitativo effettivo di rifiuti prodotti, ottenendo una percentuale del 55,00 % per le utenze domestiche e del 45,00 % per le utenze non domestiche. Tale ripartizione, determinata per la tariffazione 2022, con dati 2020, viene mantenuta anche per la tariffazione per l'anno 2023.

Per le UD e le UND sono state utilizzate ai fini del calcolo delle tariffe di riferimento per ogni classe di utenza le formule reperibili all'allegato 1 del d.p.r. 27/04/1998, n. 158.

Pertanto, ai fini della determinazione dei coefficienti si è fatto riferimento, per i coefficienti K(d) di parte variabile per le UND alle misurazioni effettuate dal gestore contenute nelle relazioni citate al paragrafo "Presupposti generali e note metodologiche" della presente relazione. Dove dalle citate misurazioni derivassero dei coefficienti K(d) che si scostano in maniera anomala dai valori indicati nelle tabelle dell'allegato 1 al d.p.r. 27/04/1998, n. 158, gli stessi sono comunque stati ricondotti entro i parametri.

Si ricorda che, come disposto dall'art. 1, comma 652, legge 27/12/2013, n. 147, "al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ... l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1."; ad oggi ARERA non è intervenuta sulla questione.

C. COEFFICIENTI E TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num. Uten. Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	Un componente	138.561,88	0,80	1.419,01	0,60	1,124886	60,181623
1.2	Due componenti	138.477,51	0,94	1.300,78	1,40	1,321741	140,423787
1.3	Tre componenti	93.553,18	1,05	872,49	1,80	1,476413	180,544869
1.4	Quattro componenti	51.978,62	1,14	467,73	2,20	1,602963	220,665951
1.5	Cinque componenti	11.439,08	1,23	95,89	2,90	1,729512	290,877845
1.6	Sei o piu' componenti	5.231,00	1,30	44,00	3,40	1,827940	341,029198

Per il calcolo finale delle tariffe, è stata rapportata la superficie tenendo conto delle % di riduzione.

D. COEFFICIENTI E TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
	Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2.269,21	0,40	3,28	1,278571	1,200929
2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	72.568,00	0,60	4,90	1,917856	1,794072
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1.266,00	0,88	7,21	2,812856	2,639848
2.6	Esposizioni, autosaloni	92.945,00	0,51	4,22	1,630178	1,545098
2.7	Alberghi con ristorazione	1.079,00	1,64	13,45	5,242141	4,924544
2.8	Alberghi senza ristorazione	1.449,00	1,08	8,88	3,452142	3,251298
2.9	Case di cura e riposo	795,00	1,25	10,22	3,995535	3,741921
2.11	Uffici, agenzie	14.019,00	1,52	12,45	4,858570	4,558407
2.12	Banche, istituti di credito e studi professionali	2.681,00	0,61	5,03	1,949821	1,841669
2.13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	5.973,00	1,41	11,55	4,506963	4,228884
2.14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	441,00	1,80	14,78	5,753570	5,411507
2.15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	1.330,00	0,60	4,92	1,917856	1,801394
2.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	971,00	1,48	12,12	4,730713	4,437582
2.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico	836,00	1,03	8,48	3,292320	3,104843
2.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	441,00	1,41	11,55	4,506963	4,228884
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici	12.062,00	1,09	8,91	3,484106	3,262282
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1.356,00	5,57	45,67	17,804104	16,721484
2.24	Bar, caffè, pasticceria	1.248,00	3,96	32,44	12,657855	11,877489
2.25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	513,63	2,76	22,67	8,822141	8,300329
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2.127,00	1,54	12,60	4,922499	4,613328
2.28	Ipermercati di generi misti	4.611,00	2,74	22,45	8,758212	8,219779

E. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE TARIFFE

Le tariffe TARI per l'anno 2023 sono così determinate:

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

	<i>A</i>	<i>B</i>
N° componenti	Quota fissa per utenza	Costo variabile per utenza
1	1,124886	60,181623
2	1,321741	140,423787
3	1,476413	180,544869
4	1,602963	220,665951
5	1,729512	290,877845
>= 6	1,827940	341,029198

La tariffa dovuta dalla singola classe di utenza è data dalla somma delle colonne A (moltiplicato per la superficie occupata) + B

TABELLA RIASSUNTIVA TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,278571	1,200929
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,917856	1,794072
2 .4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,812856	2,639848
2 .6	Esposizioni, autosaloni	1,630178	1,545098
2 .7	Alberghi con ristorazione	5,242141	4,924544
2 .8	Alberghi senza ristorazione	3,452142	3,251298
2 .9	Case di cura e riposo	3,995535	3,741921
2 .11	Uffici, agenzie	4,858570	4,558407
2 .12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,949821	1,841669
2 .13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	4,506963	4,228884
2 .14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5,753570	5,411507
2 .15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	1,917856	1,801394
2 .17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	4,730713	4,437582
2 .18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico	3,292320	3,104843
2 .19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,506963	4,228884
2 .21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,484106	3,262282
2 .22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	17,804104	16,721484
2 .24	Bar, caffè, pasticceria	12,657855	11,877489
2 .25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	8,822141	8,300329
2 .26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,922499	4,613328
2 .28	Ipermercati di generi misti	8,758212	8,219779

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Per la determinazione delle tariffe, l'Amministrazione comunale ha tenuto conto anche delle riduzioni previste dal regolamento comunale, che determinano una ripartizione dei costi, derivanti dalle riduzioni accordate alle utenze che ne hanno diritto, sulle restanti utenze.

Le riduzioni utilizzate per la simulazione tariffaria sono quelle registrate in banca dati al momento della simulazione, salvo che per la riduzione per rifiuti avviati al recupero: in questo caso si è fatto riferimento alle riduzioni accordate per l'anno 2021 (anno cui fanno riferimento i costi a consuntivo nel PEF).



COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI – TARI.
INTEGRAZIONI E MODIFICHE E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI E MISURE
AGEVOLATIVE. ANNO 2023.**

Il sottoscritto Revisore dei conti Dott. Domenico RAVA' nominato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 luglio 2021,

VISTA

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 8 maggio 2023 riguardante l'approvazione del "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI – TARI" sottoposta all'esame del revisore ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 lettera b), dell'art. 239 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni;

CONSIDERATO

- la necessità di adeguare il regolamento TARI alle Deliberazioni Arera n. 363/2021 e n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ("Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" – TQRIF);

RICHIAMATO

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre, n.160 che prevede che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n.147/2013, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista dal comma 641 e ss. della sopracitata legge

VISTI

- i documenti consegnati al sottoscritto - via e-mail - per la verifica e il rilascio del parere:

VISTI

- i prospetti di calcolo ed i dati relativi ai conteggi esposti nell'allegato A - Piano Tariffario 2023 dai quali risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2023 ammonta ad euro 2.395.381,52, così suddivisa:

	Costi fissi	Costi variabili	totale
Utenze domestiche	688.400,38	647.224,27	1.335.624,65
Utenze NON domestiche	563.236,67	529.547,13	1.092783,80
	1.251.637,05	1.176.771,40	2.428.408,45

- l'allegato documento predisposto dal Comune con la quantificazione delle Tariffe TARI, comprese le agevolazioni ed esenzioni previste per l'anno 2023;

VERIFICATA

- per quanto di propria competenza, la correttezza e la veridicità dei dati contabili utilizzati e la presenza dei contenuti minimi richiesti dalla normativa;

VISTI

- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dell'Ente;

Tutto quanto in premessa e per quanto di competenza,

ESPRIME

- Parere favorevole all'approvazione del "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI";
- Parere favorevole all'approvazione delle Tariffe TARI E MISURE AGEVOLATIVE ANNO 2023.

Genova / Santo Stefano di Magra, 9 maggio 2023

Il Revisore dei Conti
(Dott. Domenico RAVA')